REGOLAMENTO (CEE) N. 1851/74 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/74 per quanto concerne le quantità di carni bovine messe in opera per la fabbricazione di conserve ammassate per intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione di carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (3) prevede l'utilizzazione di 150 chilogrammi di carni disossate per la fabbricazione di 100 chilogrammi di conserve ; che si è, tuttavia, constatato durante le prime esperienze fatte con questa azione che una quantità inferiore di carni disossate è generalmente sufficiente per la fabbricazione di 100 chilogrammi di conserve ;

considerando che è perciò opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1295/74 con effetto alla data della sua entrata in vigore allo scopo di conformarlo agli usi praticati ed alle operazioni già realizzate secondo gli usi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1295/74 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

La trasformazione comprende le seguenti operazioni :

a) la produzione di conserve contenenti 80 % o più di carne bovina escluse le frattaglie e il grasso, 100 chilogrammi di conserve implicando l'impiego da 100 a 150 chilogrammi di carni disossate ;

b) il sezionamento, l'imballaggio e il congelamento dei tagli in conformità delle norme contrattuali di cui all'articolo 2 ;

c) il magazzinaggio delle conserve e dei tagli congelati fino alla presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.